

C) MISURE DI CONSERVAZIONE PER LA TUTELA DELLE ZPS DELLA VALLE D'AOSTA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 21 MAGGIO 2007, N. 8

Al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) applicando, altresì, i criteri ornitologici previsti all'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE e le disposizioni dei Decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" e 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", si rende necessario disporre la regolamentazione di attività, opere ed interventi che possono pregiudicarne la tutela.

Le attività, le opere e gli interventi sono stati, quindi, suddivisi in due categorie principali:

- attività, opere ed interventi particolarmente critici per la conservazione della biodiversità e come tali da limitare, regolamentare o interdire;
- attività, opere ed interventi positivi per l'avifauna e per gli habitat e come tali da promuovere e/o da incentivare.

In funzione della diversa natura delle attività, delle opere e degli interventi oggetto di limitazione e/o di interdizione, regolamentazione o incentivazione, sono state individuate le misure di conservazione che devono essere applicate all'interno del territorio di tutte le ZPS e quelle che hanno valore solo in alcune tipologie ambientali di ZPS.

A livello di singola ZPS le misure di conservazione possono essere integrate con misure specifiche sulla base di particolari esigenze di conservazione di habitat e/o specie presenti.

Le misure di conservazione possono essere modificate sulla base di comprovata documentazione scientifica che attesti nuove esigenze ecologiche delle specie e/o degli habitat naturali protetti.

Esse devono in ogni caso garantire l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali.

La giunta regionale provvede all'autorizzazione di interventi e/o progetti eventualmente in contrasto con le misure di conservazione, di seguito individuate, previa apposita valutazione d'incidenza, nei casi di cui all'art.7, commi 10 e 11, della l.r. n. 8/2007.

Nella ZPS IT1201000, coincidente con il Parco nazionale Gran Paradiso, così come nelle ZPS che ricadono all'interno di aree naturali protette regionali, le misure di conservazione integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative stabilite dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione esistenti.

❖ MISURE DI CONSERVAZIONE VALIDE PER TUTTE LE ZPS

1. Nelle ZPS sono vietate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.

In particolare, nelle aree comprese all'interno delle ZPS sono vietate le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:

- esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lett. c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
- effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*);
- svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) della l.r. 64/ 1994 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3 comma 1;
- costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
- realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché di impianti per l'autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;

- realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del comprensorio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
- apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, così come classificate ai sensi della l.r. 15/ 1996 ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, agricoli, forestali e turistico culturali e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento. In via transitoria, per 18 mesi dalla data di approvazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici, agricoli, forestali e turistico culturali. Sono fatti salvi: i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici, il prelievo di pietrame da accumuli naturali ed artificiali finalizzato all'esecuzione di specifici interventi (art. 16, l.r. 15/1996) e le operazioni di riassetto delle cave abbandonate (art. 14, l.r. 15/1996) in quanto compatibili con le misure di conservazione;
- eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali terrazzamenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, stagni, pozze di abbeverata, muretti a secco, accumuli da spietramento, siepi, filari alberati, canneti, sorgenti e boschetti, ad eccezione dell'eventuale periodica utilizzazione degli esemplari arborei ed arbustivi; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati con parere preventivo o procedura di valutazione di incidenza, ai sensi della l.r. 8/2007, volti ad assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- esecuzione di modellamenti delle superfici non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04 ad altri usi;

- fatte salve le vigenti norme antincendio, bruciatura di residui vegetali in zone incolte e, ove applicabile, bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
- superfici a seminativo ai sensi dell’art. 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell’art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
- superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

2. Il divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli, di cui al Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, rimane disciplinato dall’art. 20 della l.r. 27 agosto 1994, n. 64 “ Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria aggiornata alla l.r. 2 settembre 1996, n. 33”.

3. Il divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*) non trova applicazione in quanto non presenti nell’elenco delle specie cacciabili di cui all’art. 30 della l.r. 27 agosto 1994, n. 64 “ Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria aggiornata alla l.r. 2 settembre 1996, n. 33”.

4. Il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di cui al Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, non trova applicazione in quanto non sono presenti ZPS riconducibili a tale tipologia ambientale.

5. Lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade statali, regionali e carrozzabili, classificate come tali ai sensi di legge, rimane disciplinato dalla l.r. 22 aprile 1985, n. 17 “Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione”.

6. Le attività di volo alpino nelle ZPS non ricadenti in aree naturali protette, sono disciplinate dall’art. 1, commi 2, 3, 4 della l.r. 4 marzo 1988, n. 15 “Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale come modificata dalla l.r. 1999, n. 35”.

7. In tutte le ZPS è fatto obbligo di:

- individuare, nell’ambito della riunione valutativa preliminare di cui all’art. 7 della l.r. 32/ 2006 e dell’elettrificazione rurale, procedure e modalità per la riduzione del rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree di alta e

media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria e ristrutturazione;

- valutare, in caso di nuove realizzazioni, o di revisione generale degli impianti di risalita, le modalità di riduzione del rischio di impatto per gli uccelli;
- ove applicabile, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta l'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, fatto salvo quanto indicato al punto 1), lettera n).

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

- regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli;
- monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.